



**Regolamento  
del  
Comitato Parti Correlate**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nella riunione del 13 maggio 2021**

## **Art. 1 - Composizione**

- 1.1 Il Comitato Parti Correlate (di seguito anche il “Comitato” o le “Parti Correlate”) di A2A S.p.A. (“A2A” o “Società”), istituito ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010, come in seguito modificata (il “Regolamento Parti Correlate”), e della Procedura “Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società (la “Procedura”), è composto da almeno tre amministratori non esecutivi e indipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
- 1.2 Il Presidente e gli altri componenti il Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del CdA.
- 1.3 Il Comitato, su proposta del Presidente del Comitato medesimo, sentiti il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società, individua sulla base delle competenze e responsabilità un Segretario del Comitato.

## **Art. 2 - Compiti**

- 2.1 Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione il parere previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate sull'adozione della Procedura da parte della Società e di ogni modifica alla stessa. A tal fine, il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o integrazioni alla Procedura.
- 2.2 Il Comitato ha inoltre il compito di fornire i pareri previsti dagli articoli 7, 8 e 11 del Regolamento Parti Correlate, sull'interesse della Società al compimento delle operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, rispettivamente nei casi di Operazioni di Minore Rilevanza ed Operazioni di Maggiore Rilevanza, come disciplinato dalla Procedura. Qualora, rispetto a una determinata operazione, il Comitato non sia interamente costituito da amministratori non correlati, il medesimo svolge le attività previste con composizione limitata ai soli amministratori non esecutivi, indipendenti e non correlati presenti, purché in numero non inferiore a due: in tal caso, i due amministratori assumeranno le decisioni all'unanimità. Qualora non vi siano almeno due amministratori non correlati, il Comitato è integrato da un amministratore non esecutivo, indipendente e non correlato individuato in ordine di anzianità; in caso di impossibilità di provvedere a tale integrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede ad affidare l'incarico a un esperto indipendente.

- 2.3 Il Comitato svolge altresì gli altri compiti previsti dal Regolamento Parti Correlate e dalla Procedura, con particolare riferimento al monitoraggio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e-bis) del Regolamento Parti Correlate.
- 2.4 Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni indipendenti, secondo le previsioni del Regolamento Parti Correlate e della Procedura. Il CdA mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti.
- 2.5 Il Comitato può delegare uno o più dei propri componenti per i fini di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b) del Regolamento Parti Correlate.
- 2.6 I pareri del Comitato sono redatti per iscritto e allegati al verbale della riunione in cui vengono approvati. Salvo quanto precede, il Presidente del Comitato informa il CdA oralmente delle attività svolte alla prima riunione utile, se del caso condividendo la documentazione esaminata per la parte necessaria ad offrire adeguata e completa informazione al CdA.

### **Art. 3 – Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni**

- 3.1 Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni.
- 3.2 La convocazione - firmata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età - è fatta con avviso da inviare ai componenti del Comitato almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. L'avviso di convocazione deve essere inoltre trasmesso al Presidente del Collegio Sindacale.
- 3.3 Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di una formale convocazione, partecipino tutti i membri del Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.
- 3.4 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, secondo la tempistica prevista nella Procedura Parti Correlate.
- 3.5 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il componente del Comitato più anziano di età, presiede le riunioni del Comitato.
- 3.6 Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci effettivi. Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni altri componenti del Consiglio di Amministrazione o

esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa risultare utile per il migliore svolgimento delle funzioni del Comitato.

- 3.7 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario della riunione.
- 3.8 Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei suoi componenti in carica.
- 3.9 Le riunioni del Comitato vengono registrate. La registrazione è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione delle riunioni e di documentare, se necessario, quanto trascritto nel verbale. Contestualmente all'approvazione del testo definitivo del verbale, che – di norma – avviene nella riunione successiva, i supporti audio e informatici vengono distrutti. I verbali sono raccolti in un apposito libro, che ciascun componente del Comitato ha il diritto di consultare.

#### **Art. 4 – Modifiche del regolamento**

- 4.1 Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente con deliberazione del CdA, anche su proposta del Comitato.